DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

relativa all'istituzione di un Forum europeo della ricerca

[notificata con il numero C(1998) 3069]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/611/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la Commissione ha bisogno di un organismo di riflessione, dibattito e consultazione, composto da personalità di alto livello provenienti dagli ambienti scientifici, dall'industria e dalle imprese fornitrici di servizi nonché dalle associazioni di utilizzatori, al fine di esaminare questioni di portata generale relative alla politica della ricerca;

considerando che, in un intento di razionalizzazione e rinforzo delle sinergie tra industria e ricerca, è opportuno sostituire ai due comitati esistenti, cioè il comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) e l'assemblea europea delle scienze e delle tecnologie (ESTA) un organismo unico, denominato «Forum europeo della ricerca», comprendente 60 membri al massimo, nominati dalla Commissione e suddivisi in parti approssimativamente uguali fra due «camere», che operano in stretta coordinazione: una camera dell'accademia e delle scienze e una camera dell'industria, dei servizi e degli utilizzatori;

considerando che è opportuno istituire il «Forum europeo della ricerca», definirne il mandato e organizzarne il funzionamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo, qui di seguito denominato «Forum europeo della ricerca». Il Forum è un organismo di riflessione, dibattito e consultazione nel campo della politica di ricerca e per lo sviluppo tecnologico.

Articolo 2

Il Forum esamina, su iniziativa propria o a richiesta della Commissione, questioni di livello strategico relative all'elaborazione e all'attuazione della politica della Comunità in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, nonché, in linea più generale, questioni di politica scientifica e tecnologica di interesse europeo.

Discute tali questioni e può fornire alla Commissione pareri in materia.

Articolo 3

1. Il Forum è composto di 60 membri al massimo, cittadini degli Stati membri e di paesi associati ai programmi quadro, fra i quali figurano i presidenti dei gruppi di esperti, che assistono la Commissione quanto al contenuto e all'orientamento delle azioni chiave del Quinto programma quadro.

2. I membri del Forum rappresentano gli interessi dei vari ambienti scientifici ed industriali; sono suddivisi in parti approssimativamente uguali fra due camere:

— la camera dell'accademia e delle scienze, composta da scienziati di alto livello e da personalità provenienti dai vari ambienti scientifici europei, in particolare dalle università e dalle organizzazioni nazionali ed europee di ricerca;

— la camera dell'industria, dei servizi e degli utilizzatori, composta da personalità di alto livello provenienti dall'industria e dalle imprese fornitrici di servizi (comprese le PME), dalle organizzazioni europee del settore e da associazioni di utilizzatori dei risultati della ricerca.

Articolo 4

I membri del Forum e delle singole camere sono nominati a titolo personale dalla Commissione, in base a criteri obiettivi di competenza ed esperienza di chiara fama.

Articolo 5

1. Il mandato dei membri ha una durata di due anni. Può essere prorogato una volta. Se un membro interrompe il mandato prima della scadenza, è sostituito per la durata residua del mandato secondo le disposizioni dell'articolo 4.

2. I membri del Forum restano in carica fino a quando sono sostituiti o fino a quando il mandato è prorogato.

3. Dopo aver consultato entrambe le camere, la Commissione nomina, per ciascuna di esse, un presidente e un vicepresidente, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Articolo 6

L'elenco dei membri del Forum è pubblicato per informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 7

1. Ogni camera stabilisce il proprio programma di lavoro in funzione degli argomenti che ritiene importante esaminare, può formulare pareri e costituire gruppi di lavoro per esaminare argomenti specifici.

2. Al fine di esaminare questioni di interesse comune e, in particolare, con l'intento di rafforzare le sinergie fra l'industria e la ricerca, le due camere possono condurre alcune attività in comune, formulare pareri in comune e costituire gruppi di lavoro in comune.

3. Le due camere coordinano strettamente i programmi di attività tramite un comitato direttivo composto dai loro presidenti e vicepresidenti.

4. Le due camere si riuniscono congiuntamente in seduta plenaria almeno una volta l'anno. Presiede la seduta plenaria un membro del comitato direttivo, designato da quest'ultimo.

Articolo 8

1. I rappresentanti della Commissione possono partecipare ai lavori del Forum, delle singole camere, dei gruppi di lavoro e del comitato direttivo.

2. Il Forum può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su uno degli argomenti trattati. Gli esperti partecipano esclusivamente alle deliberazioni sugli argomenti che hanno motivato la loro presenza.

3. La Commissione assiste materialmente il Forum e disimpegna i lavori di segreteria per entrambe le camere, tramite una segreteria comune.

Articolo 9

Le funzioni di membro del Forum o di esperto non prevedono alcuna retribuzione. Le spese di viaggio e di soggiorno occasionate dalle attività del Forum, in particolare dalle riunioni plenarie del Forum, delle due camere, dei gruppi di lavoro e del comitato direttivo sono rimborsate dalla Commissione, conformemente alle norme amministrative vigenti.

Articolo 10

In linea di massima il Forum e le due camere si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di quest'ultima.

Articolo 11

Le deliberazioni del Forum non sono seguite da voto. Quando chiede il parere del Forum la Commissione può fissare i termini entro i quali questo dev'essere formulato.

Articolo 12

Fatti salvi gli articoli 214 del trattato CE e 194 del trattato Euratom, i membri del Forum sono tenuti a non divulgare le informazioni apprese nel corso dei lavori del Forum, di una delle camere, di un gruppo di lavoro o del comitato direttivo quando la Commissione comunica loro che il parere richiesto o la domanda formulata concernono un argomento a carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni solo i membri del Forum e i rappresentanti della Commissione.

Articolo 13

La decisione della Commissione 84/128/CEE, che istituisce un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) e la decisione 94/204/CE, Euratom, relativa alla creazione dell'assemblea europea delle scienze e delle tecnologie (ESTA) sono abrogate.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

Per la Commissione
Édith CRESSON
Membro della Commissione